Repubblica e Cantone
Ticino

Consiglio di Stato

Decreto di protezione della foce della Magliasina

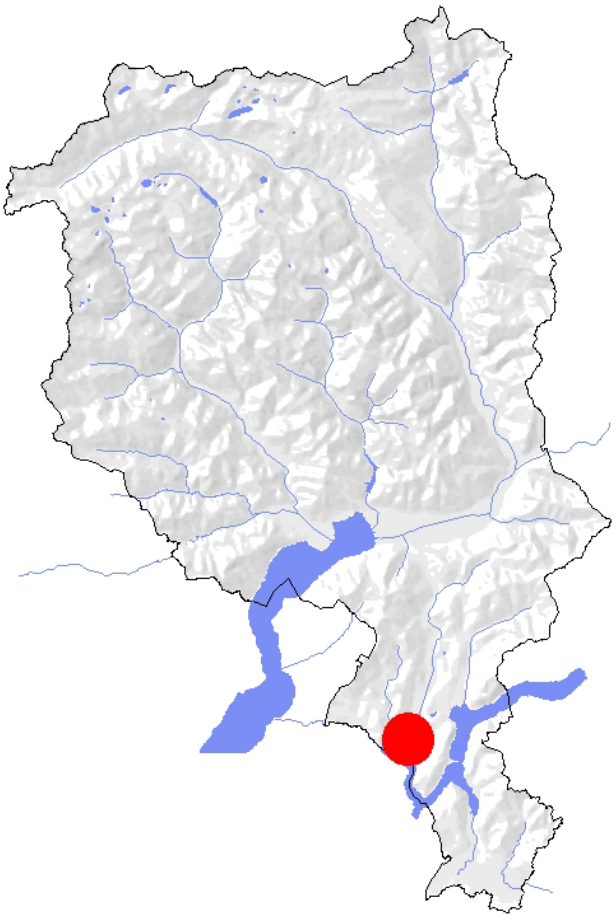

Sezione dello sviluppo territoriale
Ufficio della natura e del paesaggio

Operatore: GECOS Sagl
6595 Riazzino

Procedura			
Adozione del Consiglio di Stato e entrata in vigore (art. 14 LCN)	ris. n. 843	del	01.03.2016
Pubblicazione (art. 15 LCN)	Dal 14.03.2016	al	28.04.2016

Indice generale

I
Rapporto esplicativo

II
Norme di attuazione

III
Rappresentazioni cartografiche

- Limite dell’area protetta
- Piano delle zone di protezione
- Piano delle misure e degli interventi
- Piano dei rilievi

IV
Allegati

A. Scheda dell’inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale
B. Ordinanza federale sulla protezione delle zone golenali d’importanza nazionale
C. Scheda dell’inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza cantonale

I

Rapporto esplicativo

I - RAPPORTO ESPLICATIVO

1. INTRODUZIONE 2
2. CONTESTO GIURIDICO ATTUALE 2
2.1 Federale 2
2.2 Cantonale 2
2.3 Locale 3
3. CONTENUTI NATURALISTICI 3
3.1 Descrizione generale 3
3.2 Sistema idrico 3
3.3 Tipologie ambientali dell'area 6
3.4 Contenuti floristici e fungini particolari 6
3.5 Contenuti faunistici particolari 7
3.6 Corridoi migratori 10
3.7 Funzioni ecologiche del sito 11
4. STATO DI CONSERVAZIONE ATTUALE 11
4.1 Descrizione generale 11
4.2 Problemi attuali e potenziali 12
5. OBIETTIVI DELLA PROTEZIONE 15
5.1 Obiettivi generali 15
5.2 Obiettivi specifici 15
6. PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE 15
6.1 Le zone di protezione 15
6.2 Elenco dei mappali interessati 16
6.3 Misure e interventi prioritari 16
6.4 Interventi di valorizzazione e gestione corrente 18
7. MONITORAGGI E STUDI 19
8. COMPETENZE E SORVEGLIANZA 20
9. BIBLIOGRAFIA 21

1. Introduzione

La foce del fiume Magliasina, unico delta naturale del lago Ceresio, si affaccia sul golfo di Agno. La dinamica ancora presente ha permesso al delta di avanzare creando zone riparie pioniere. Il delta è molto frequentato sia da bagnanti, nei mesi estivi, sia da persone in cerca di un'oasi di tranquillità durante tutto l'anno. La sponda sinistra (in seguito "zona Bosconi") è caratterizzata dalla presenza di un fitto bosco, parzialmente a carattere umido, ricco di specie e di ambienti pregiati dal profilo naturalistico. I mappali corrispondenti (856 e 1241 RFD) sono di proprietà del Comune di Caslano. La sponda destra (in seguito "zona Pradone") è invece caratterizzata da un bosco gestito a parco e occupa il mappale 857 RFD, di proprietà privata.

2. Contesto giuridico attuale

2.1 Federale

A livello federale la foce della Magliasina è inserita, dal 2003, nell'Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale (oggetto 367 - vedi allegato A). Questo inserimento è motivato dal fatto che si tratta dell'ultimo delta naturale del Ceresio e dalla presenza di formazioni forestali e di vegetazione riparia molto diversificate.

2.2 Cantonale

Il Piano direttore (2009) individua all'interno del comparto:

- una Zona di protezione della natura di importanza nazionale (Scheda P4, Dato acquisito);
- un'Area di svago a lago di interesse cantonale (Scheda P7, Dato acquisito);
- una Passeggiata a lago (Scheda P7, Dato acquisito);
- un'area SAC (Scheda P8, Dato acquisito).

Inoltre l'area:

- si trova all'interno di un corridoio definito da due linee di forza del paesaggio che hanno lo scopo di tutelare dal profilo del paesaggio lo spazio del fiume Magliasina e della sua foce (Scheda P1, Dato acquisito);
- è in parte all'interno di un'area di protezione delle acque sotterranee (Scheda P6, Informazione preliminare);
- è in parte soggetta al rischio di alluvionamenti (Scheda V5, Dato acquisito).

Il Piano direttore identifica, tra le misure e i progetti della Scheda P4 (Componenti naturali), l'adozione di Decreti di protezione per l'istituzione di zone di protezione della natura, con espresso riferimento alla Zona golenale di importanza nazionale della foce della Magliasina (ID 134).
La Scheda P7 (Laghi e rive lacustri) pone quale obiettivo la protezione e la valorizzazione degli elementi e dei comparti di interesse naturalistico che contribuiscono in maniera determinante a caratterizzare il paesaggio lacustre, con espresso riferimento alle foci dei corsi d'acqua e alle rive naturali con vegetazione lacustre e ripuale. Questi elementi devono essere preservati al fine di garantire la funzione ecologica e il contributo paesaggistico a lungo termine. La salvaguardia, il recupero e la valorizzazione naturalistica e paesaggistica delle rive deve avvenire attraverso progetti di ricostituzione e/o rinaturazione.

Il bosco in sponda sinistra è inserito nell'Inventario dei siti di riproduzione di anfibi quale oggetto di importanza cantonale (oggetto TI 206 - vedi allegato C) per la presenza della rana agile, del Rospo comune e della Rana rossa. L'importanza di questo sito è accresciuta dalla perdita di un altro sito di anfibi (TI 207), presente un tempo a monte del ponte di via Bosconi.

La riva del lago nell'area della foce costituisce una bandita di pesca (Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2013-2018 del 24 ottobre 2012).
La bandita cantonale di caccia della foce della Magliasina (n° 17) è stata istituita attraverso il Decreto sulle bandite di caccia 2015-2020 del 25 febbraio 2015.

2.3 Locale

A livello locale lo statuto giuridico della foce è definito dal Piano regolatore del Comune di Caslano, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 2695 del 2 giugno 2009.
Il Piano del paesaggio inserisce l'area boschiva della foce all'interno di una Zona di protezione della natura di ordine superiore (ZPN2). Il comparto prativo in località Pradone è attribuito a Zona di protezione della natura di importanza locale (ZPNL2) - quale cuscinetto della ZPN2 - e si sovrappone ad una superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC). Tutto il comparto fluviale della Magliasina è inoltre compreso all'interno di una zona di protezione del paesaggio (ZPP2), che ingloba ZPN2 e ZPNL2.
I corsi d'acqua e le loro rive naturali, nonché le rive del lago ed i canneti costituiscono elementi naturali protetti (art. 26 cpv. 1 let. c NAPR).

Il Piano del traffico prevede una passeggiata che collega il lido comunale - passando davanti all'esistente costruzione - con il posteggio pubblico presso via Bosconi (P11), attraverso l'intera area protetta. Il proseguimento della passeggiata a lago sul territorio di Magliaso sarà garantito con l'introduzione a PR di un vincolo di sentiero e passo pedonale sul fondo 899 RFD. Questo nuovo vincolo è in attesa di approvazione da parte del Consiglio di Stato.

La destinazione a campeggio della parte agricola del fondo 856 RFD (AP17) non è stata approvata. Attualmente la variante depositata presso il Consiglio di Stato per approvazione prevede l'attribuzione dell'area a una zona "parco pubblico" (esame preliminare positivo).

3. Contenuti naturalistici

3.1 Descrizione generale

Il delta della Magliasina costituisce l'ultima foce naturale del Ceresio. La presenza di zone forestali lungo le due sponde fluviali, come pure di ampi canneti lungo la riva, contribuiscono a creare un sistema di ambienti diversificati ed ecologicamente pregiati. La dinamica golenale è limitata, dagli interventi di arginatura eseguiti, alla zona della foce.
La sponda sinistra è caratterizzata da boschi umidi ricchi di specie, dalla presenza di zone umide di pregio e da siti di riproduzione di anfibi.
La sponda destra è invece completamente recintata e gestita a parco. Il valore ecologico è, di conseguenza, più limitato.

3.2 Sistema idrico

3.2.1 Lago Ceresio

La foce della Magliasina - in particolare gli ambienti ripari e le paludi retrostanti la riva - è influenzata dalle acque del lago Ceresio. Il grafico seguente sintetizza le condizioni del livello medio del lago.

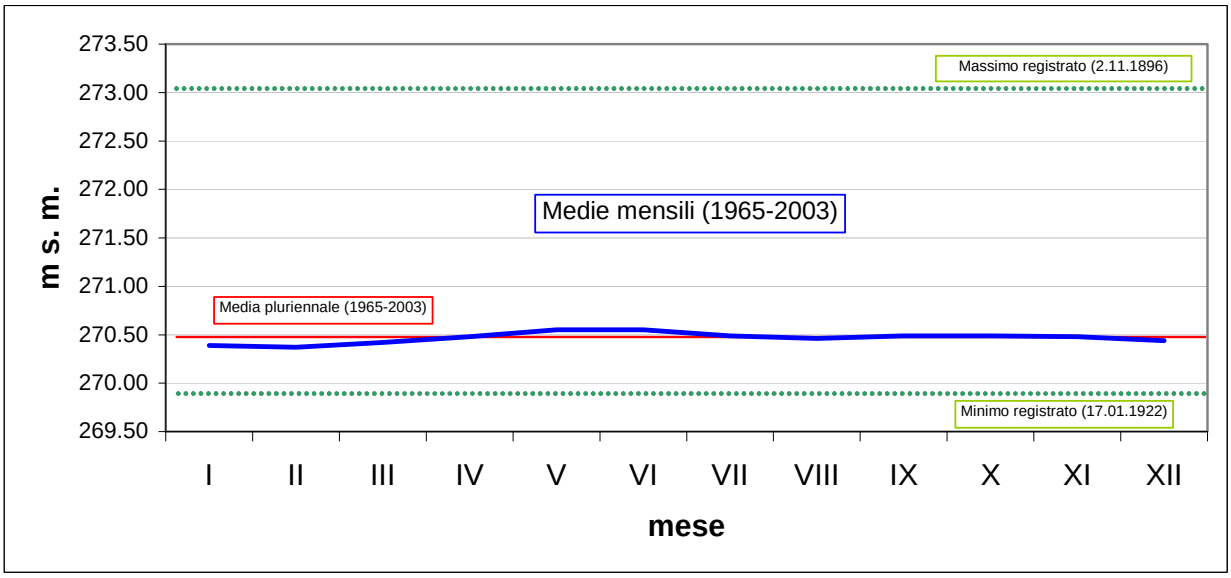

Figura 1: Livelli del lago Ceresio nel golfo di Agno (UFAEG 2003)

Il livello medio pluriennale del lago si situa a una quota di poco inferiore a 270.5 m s.m. con variazioni estremamente contenute (±10 cm rispetto alla media). Il Ceresio è dunque un lago molto stabile dal profilo delle quote, sebbene in passato si siano registrate occasionali punte fino a un massimo di +2.5 m rispetto alla media. Questa stabilità è dovuta alla regolazione che avviene in uscita presso Ponte Tresa.

3.2.2 Fiume Magliasina

Il fiume Magliasina ha origine sul Monte Gradiccioli a ca. 1600 m di quota e costituisce un corso d'acqua a carattere torrentizio. La libera dinamica e i processi di sedimentazione hanno determinato in passato la morfologia della tratta terminale, che costituisce un'estesa pianura alluvionale. La foce conserva ancora solo in parte tale carattere dinamico, che risulta influenzato da interventi di arginatura e rettificazione in particolare per quanto riguarda la sponda destra.

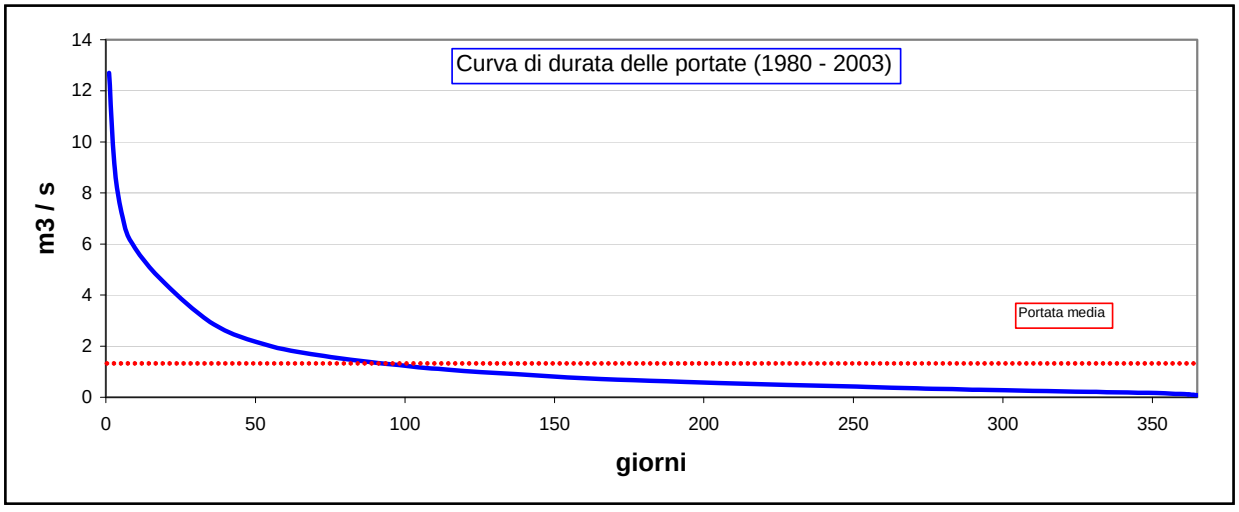

Figura 2: Curva di durata Fiume Magliasina presso il ponte sulla cantonale a Magliaso (UFAEG 2003)

La curva di durata, che indica il numero medio di giorni all'anno in cui una certa portata viene superata, mostra come per gran parte dell'anno le portate siano contenute e rimangano al di sotto della media annuale di 1.22 m^3/s. Tuttavia nei periodi di piena le portate possono aumentare in maniera importante.

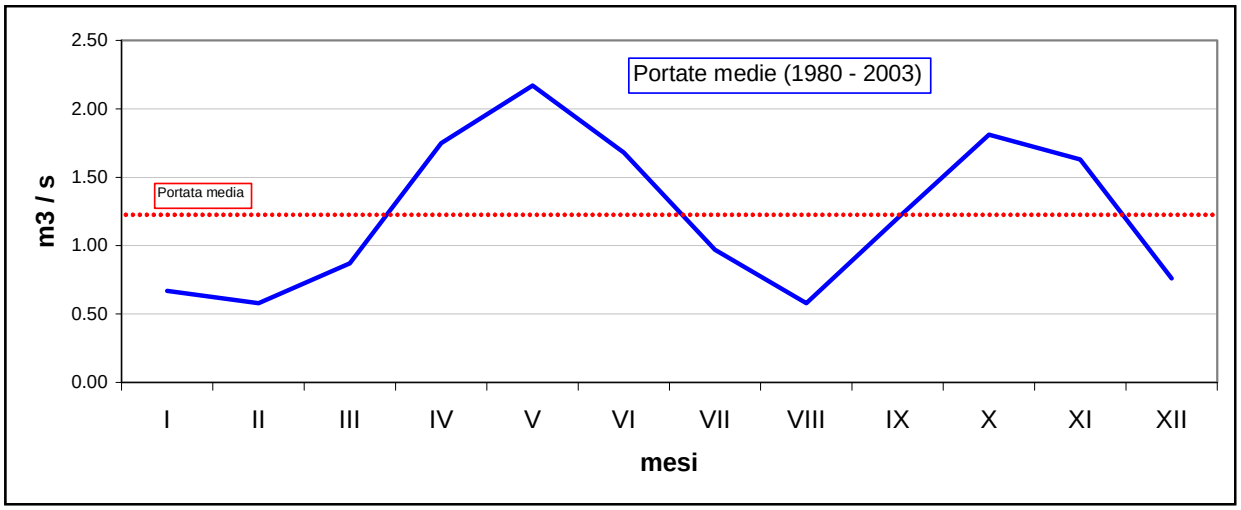

Figura 3: Portate medie mensili del fiume Magliasina presso il ponte sulla cantonale a Magliaso (UFAEG 2003)

Il livello delle portate varia notevolmente nel corso dell'anno con due picchi in primavera e autunno caratterizzati da portate quadruplicate rispetto a quelle dei due periodi secchi in estate e inverno.

3.2.3 Falda freatica

Il livello della falda, nella zona della foce è influenzato dalla dinamica fluviale della Magliasina - sebbene limitata dalle arginature presenti - e dal livello del lago (vedi capitolo precedente).

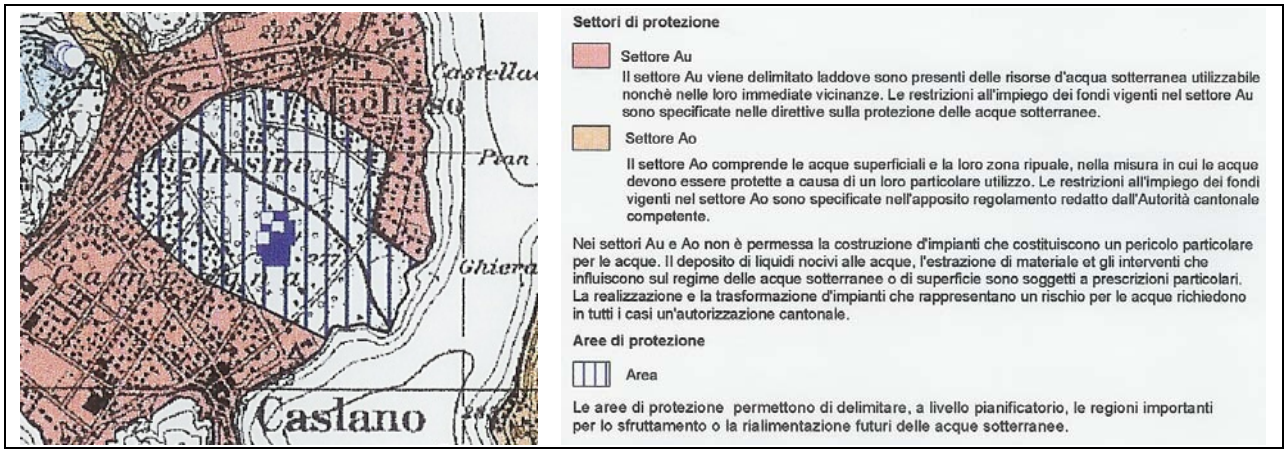

Figura 4: Settori e aree di protezione delle acque sotterranee e delle captazioni (IST 2003)

Tutta la foce è inserita in area di protezione delle acque sotterranee, data la presenza dell'Area di riserva idrica No. 10 di Caslano-Magliaso, approvata dal Consiglio di Stato il 9 aprile 1980 per una potenza di alimentazione di 20'000 l/min.

3.3 Tipologie ambientali dell'area

Le tipologie presenti nell'area della foce sono indicate nel *Piano dei rilievi*.

Figura 5: Fotografia aerea con indicazione degli ambienti principali

Dal profilo delle tipologie ambientali l'area della foce può essere suddivisa nei seguenti tre settori, come indicato nella Figura 5:

1. a monte dell'area della foce si trovano ambienti aperti a carattere prativo con la presenza di alberi singoli e piccole siepi. Queste aree sono utilizzate per il pascolo e presentano tipologie di prato pingue;
2. procedendo verso il lago si trovano gli ambienti forestali, in cui si distinguono tipologie di bosco misto, con la presenza dominante di Farnia (*Quercus robur*), boschi umidi caratterizzati dall'Ontano nero (*Alnus glutinosa*) con esemplari di notevoli dimensioni e ambienti gestiti a parco con taglio regolare del sottobosco (zona Pradone);
3. la fascia della riva lacustre comprende ambienti con vegetazione umida e golenale, e superfici discontinue di canneto. Nella zona attiva della Magliasina vi sono inoltre ampie aree di greto con vegetazione pioniera e greti nudi.

3.4 Contenuti floristici e fungini particolari

3.4.1 Flora

I dati floristici, non esaustivi, derivano da studi pregressi (EcoControl SA 1991, EcoControl SA 1994, Bloch Roussette Casale SA 2003), completati da osservazioni puntuali eseguite durante i rilievi, nonché da segnalazioni particolari (Schönenberger, com. pers.). È stata appurata la presenza delle seguenti specie rare o minacciate.

Specie	LR (sud)	OPN	Osservazioni
Arum italicum	EN		ruderale
Carex elata	NT		palude
Carex versicaria	VU		palude
Cyperus fuscus	VU		palude
Doronicum pardalianches	VU		bosco
Galium uliginosum	VU		palude
Iris pseudacorus	LC	X	palude
Matteuccia struthiopteris	VU	X	bosco
Najas marina	EN		macrofita
Polystichum setiferum	LC	X	bosco
Schoenoplectus mucronatus	EN		palude
Scutellaria galericulata	VU		palude

Tabella 1: Lista delle specie vegetali minacciate e/o protette segnalate
LR = Lista rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera (Moser et al 2002)
EN = fortemente minacciato, VU = vulnerabile, NT = potenzialmente minacciato, LC = non minacciato
OPN = protetto dall'Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio

3.4.2 Funghi

Il bosco umido di Ontano nero e il querceto ospitano una ricca varietà di funghi legati sia alla vegetazione boschiva, sia al suolo umido. Rilevamenti eseguiti nel periodo 1974-1982 (MCSN 1994; Römer 1994) hanno rilevato la presenza di 96 specie fungine, di cui 10 legate alla Farnia e all'Ontano nero. Quattro di queste specie sono rare (*Mycena osmundicola, Pluteus aurantirugosus, Lactarius luteolus, Lactarius rugatus*). La protezione dei funghi è assicurata dal mantenimento della struttura e della ricchezza specifica del bosco.

3.5 Contenuti faunistici particolari

3.5.1 Odonati

Le acque del lago e i canneti ospitano diverse specie di libellule. Negli scorsi anni sono state rilevate le seguenti specie:

Specie	LR	OPN	Osservazioni
Libellula depressa	LC		
Coenagrion puella	LC		
Aeshna cyanea	LC		

Tabella 5: Lista delle specie di libellule segnalate (EcoControl 1991, 1994)
LR = Lista rossa delle libellule minacciati in Svizzera (Gonseth, Monnerat 2002); LC = non minacciato
OPN = protetto dall'Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio

Si tratta di specie ubiquiste abbastanza comuni e non minacciate. La loro tutela è comunque legata alla preservazione degli ambienti umidi e ripari del lago.

3.5.2 Ittiofauna

Secondo indicazioni dell'Ufficio caccia e pesca (com. orale B. Polli) e in base a studi eseguiti, lungo la riva del lago si riproducono numerose specie lacustri. Alcune specie riescono inoltre a risalire il fiume Magliasina per la riproduzione (Trota di lago e Cavedano). La risalita è tuttavia

possibile unicamente quando è presente una sufficiente altezza d'acqua nella parte terminale della Magliasina, presso la foce.
Nel fiume si rileva anche la presenza della Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), sebbene quest'ultima provenga dalla pescicoltura situata a monte. Negli scorsi anni è stata inoltre segnalata la riproduzione di lucci negli stagni presenti a ridosso della riva nel bosco in sponda sinistra, resa possibile da un livello del lago particolarmente alto. La tabella seguente indica le specie presenti e il grado di protezione.

Specie	**LR**	**OLFP**	**Osservazioni**
Luccio (*Esox lucius*)	LC	NM	Lago
Lucioperca (*Stizostedion lucioperca*)			Specie non indigena
Pesce persico (*Perca fluviatilis*)	LC	NM	Lago
Agone (*Alosa fallax lacustris*)	VU	3	Lago
Alborella (*Alburnus albidus alborella*)	EN	2	Lago
Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*)	EN	2	Lago, ripr. fiume
Cavedano (*Leuciscus cephalus cabeda*)	LC	NM	Lago, ripr. fiume
Trota di ruscello (*Salmo trutta fario*)	NT	4	Fiume
Barbo comune (*Barbus barbus*)	NT	4	Fiume
Barbo canino (*Barbus caninus*)	VU	3	Fiume
Strigione (*Leuciscus souffia muticellus*),	VU	3	Fiume
Scazzone (*Cottus gobio*)	NT	4	Fiume
Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)			pescicoltura
Carpa (*Cyprinus carpio*)	VU	3	
Pigo (*Rutilus pigus*)	VU	3	

Tabella 2: Lista delle specie di pesci segnalate (EcoControl 1991, 1994, Com. orale UCP)
LR = Lista rossa dei pesci e dei ciclostomi minacciati in Svizzera (Kirchhofer et al. 2007)
EN = fortemente minacciato, VU = vulnerabile, NT = potenzialmente minacciato, LC = non minacciato
OLFP = Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca
NM = non minacciato, 2 = minacciato, 3 = vulnerabile, 4 = potenzialmente minacciato

La situazione particolare della foce, caratterizzata dalla presenza di ambienti lacustri, ripari e fluviali su una piccola superficie, è alla base della sua ricchezza ittica. Questa varietà di ambienti e la presenza della dinamica fluviale vanno pertanto favoriti, in particolare considerata la mancanza di altre foci naturali sul Ceresio.

3.5.3 Anfibi

Come indicato in precedenza, nel bosco in zona Bosconi è presente un sito di riproduzione di anfibi di importanza cantonale. Si segnala la presenza delle seguenti specie:

Specie	**LR**	**OPN**	**Osservazioni**
Rana rossa (*Rana temporaria*)	LC	X	
Rospo comune (*Bufo bufo*)	VU	X	
Rana agile (*Rana dalmatina*)	EN	X	Specie prioritaria regionale (SPR)

Tabella 3: Lista delle specie di anfibi segnalati (EcoControl 1991, 1994)
LR = Lista rossa degli anfibi minacciati in Svizzera (Schmidt, Zumbach 2005)
EN = minacciato, VU = vulnerabile, NT = potenzialmente minacciato, LC = non minacciato
OPN = protetto dall'Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio

In particolare la presenza della Rana agile, specie molto rara a livello svizzero, sottolinea il valore della zona.

Per tutelare adeguatamente questa specie è necessario assicurare la funzionalità degli stagni e delle aree umide presenti in zona Bosconi, quali siti di riproduzione. Data la presenza di un oggetto dell'inventario dei siti di riproduzione di anfibi, questo aspetto riveste un'importanza prioritaria.

3.5.4 Rettili

Nella tabella seguente sono indicate le specie di rettili segnalate e il grado di minaccia e protezione.

Specie	**LR**	**OPN**	**Osservazioni**
Natrice dal collare (*Natrix natrix*)	LC	X	
Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*)	LC	X	

Tabella 4: Lista delle specie di rettili segnalati (EcoControl 1991, 1994)
LR = Lista rossa dei rettili minacciati in Svizzera (Monney, Meyer 2005); LC = non minacciato
OPN = protetto dall'Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio

La tutela della Natrice dal collare (*Natrix natrix*), la cui presenza è stata rilevata nei canneti, si può attuare proteggendo e favorendo gli ambienti ripari e umidi ai quali essa è legata.

3.5.5 Avifauna

La foce ospita alcune specie di notevole interesse avifaunistico, in particolare data la presenza di un mosaico di ambienti che ne consentono, in alcuni casi, la nidificazione. Si segnalano le seguenti specie minacciate.

Specie	**LR**	**LCP**	**Osservazioni**
Cannareccione (*Acrocephalus arundinaceus*)	NT	X	Paludi e canneti
Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*)	EN	X	Rive e paludi
Martin pescatore (*Alcedo atthis*)	VU	X	Rive e paludi
Alzavola (*Anas crecca*)	VU	X	Lago
Moriglione (*Aythya ferina*)	EN	X	Lago
Moretta (*Aythya fuligula*)	VU	X	Lago
Torcicollo (*Jynx torquilla*)	VU	X	Boschi aperti e prati
Gabbiano comune (*Larus ridibundus*)	EN	X	Lago
Fistione turco (*Netta rufina*)	EN	X	Lago
Svasso piccolo (*Podiceps nigricollis*)	VU	X	Lago

Tabella 6: Lista delle specie di uccelli minacciate segnalate (EcoControl 1991, 1994)
LR = Lista rossa degli uccelli nidificanti minacciati in Svizzera (Keller et al. 2010)
EN = minacciato), VU = vulnerabile, NT = potenzialmente minacciato
LCP Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Queste specie sono legate sia ad ambienti acquatici (in particolare le rive e i canneti), sia ad ambienti boschivi. La loro tutela passa attraverso la protezione degli ambienti ripari e la gestione forestale volta al mantenimento della biodiversità e della struttura del bosco in tutte le sue componenti (arborea, arbustiva ed erbacea). Alcune specie necessitano tuttavia di una struttura di bosco più aperta.

Figura 6: Piro-piro piccolo (*Actitis hypoleucos*).
(Foto: Paolo e Laura Casali).

3.5.6 Mammiferi

Accanto alla presenza di topi selvatici (*Apodemus sylvaticus*) e topiragno (*Crocidura sp*.) è stata rilevata la presenza di scoiattoli (*Sciurus vulgaris*).
Questi mammiferi sono legati ad ambienti boschivi strutturati e ad ambienti prativi sfruttati in modo poco intensivo. Il mantenimento di tali ambienti è la base per la presenza di popolazioni stabili nel prossimo futuro.
Per quanto riguarda i pipistrelli, gruppo protetto ai sensi dell'OPN, si segnala la presenza del Vespertilio di Daubenton (*Myotis daubentoni*), legato agli ambienti acquatici e ai canneti. Un'adeguata tutela dei canneti permette dunque di favorire questa specie. È stata inoltre rilevata la presenza della Nottola di Leisler (*Nyctalus leisleri*) (campagna di cattura 1995). Nella regione sono inoltre presenti il Pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhli*), il Pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*) e il Pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*). Si può pertanto ragionevolmente presupporre che queste specie si rechino pure nella zona della foce della Magliasina a cacciare (M. Mattei-Rösli, com. pers. 2006).

3.5.7 Specie alloctone

Durante i sopralluoghi è stata notata la presenza di un esemplare di Tartaruga americana (*Trachemys scripta elegans*).
Individui di questa specie, allevati in cattività quali animali domestici, vengono spesso liberati nei corsi d'acqua e negli stagni e possono creare popolazioni permanenti. Si nutrono di piccoli insetti, larve e uova di anfibi. Per questo motivo, se presenti in gran numero, possono danneggiare le popolazioni di anfibi.
Questo aspetto va tenuto sotto osservazione, per consentire un tempestivo intervento qualora la situazione dovesse rivelarsi problematica per le specie autoctone presenti.

Figura 7: Tartaruga americana

Si segnala infine la presenza del gambero americano (*Orconectes limosus*) nel Ceresio e nella Magliasina fino all'altezza della pescicoltura di Pura.

3.6 Corridoi migratori

I due principali corridoi migratori sono costituiti dal fiume Magliasina, verso le valli del Malcantone, e dalla riva del lago lungo gli ambienti ripari e le fasce di canneto, in particolare per quanto riguarda gli anfibi.

La funzionalità del primo corridoio è stata migliorata grazie agli interventi di ingegneria naturalistica lungo la Magliasina, che hanno creato nell'ambito fluviale degli ambienti più ampi e diversificati.

Figura 6: Fiume Magliasina rinaturato

Per quanto riguarda il secondo corridoio va rilevata la presenza verso ovest di strutture artificiali. Il lungolago di fronte al nucleo è costituito da una riva edificata. Verso est, sul territorio del Comune di Magliaso, la riva è ancora naturale con la presenza di ampie fasce di canneto e boschi ripari - sebbene segnata dalla presenza di infrastrutture nonché da giardini e parchi privati.

Figura 7: Ambienti della riva del Ceresio nei Comuni di Caslano e Magliaso

La foce funge dunque da punto di congiunzione tra questi due corridoi ecologici. La sua importanza richiede un'adeguata protezione per garantire e migliorare la funzionalità di collegamento.

3.7 Funzioni ecologiche del sito

La foce della Magliasina è caratterizzata da una grande varietà di ambienti golenali, ripari, forestali, ecotonali e prativi, poiché costituisce il punto di unione tra gli ambienti fluviali della Magliasina, gli ambienti lacustri del Ceresio e quelli terrestri retrostanti. Ciò si traduce in una multifunzionalità del sito, che funge da biotopo, da territorio di caccia e di nutrizione, da luogo di sosta, riproduzione, frega e nidificazione per innumerevoli gruppi faunistici.
La rarità di questi ambienti multifunzionali sul Ceresio determina l'importanza ecologica che la zona riveste per tutto il bacino lacustre.

4. Stato di conservazione attuale

4.1 Descrizione generale

L'area della foce, comprese le aree forestali sui due lati, svolge molteplici funzioni. In primo luogo quella naturalistica, come evidenziato nei capitoli precedenti.
Dal profilo paesaggistico l'area riveste inoltre un'importanza primaria data l'esposizione e la visibilità da tutto il Golfo di Agno. Si tratta infatti di un elemento di spicco nel contesto urbanizzato del cono di deiezione della Magliasina, in particolare grazie alla presenza del bosco.
L'area della foce, in particolare sulla sponda sinistra, svolge infine un'importante funzione quale luogo per attività di svago (passeggiate, balneazione, ecc.).
In alcuni casi queste funzioni possono essere in contrasto tra di loro. Nei capitoli seguenti sono indicati i conflitti rilevati.

4.2 Problemi attuali e potenziali

4.2.1 Pressione antropica dovuta alle attività di svago

La zona della foce ha un'importante valenza per le attività di svago. Questo genera, soprattutto durante la stagione estiva, un'eccessiva pressione causata dall'accesso indiscriminato agli ambienti umidi della sponda sinistra - particolarmente sensibili al calpestio -, dall'abbandono di rifiuti in loco, dall'accensione di fuochi e dai cani in libertà. La presenza di numerosi bagnanti può costituire un elemento di disturbo per la fauna presente presso i canneti lungo la riva lacustre.
Sono inoltre stati segnalati raduni ed eventi in grado di attrarre centinaia di persone: attività moleste inconciliabili con gli obiettivi di tutela.
Le attività di svago non vanno impedite, dato l'alto valore ricreativo della foce, ma è tuttavia opportuna e necessaria una loro regolamentazione e canalizzazione per evitare conflitti con le finalità naturalistiche evidenziate.

Figura 8: Resto di fuoco all'aperto

4.2.2 Limitazione della dinamica naturale

Lungo la sponda destra del fiume è presente un muro in calcestruzzo, che sostiene una recinzione in rete metallica. La presenza dell'argine artificiale impedisce una libera dinamica lungo la riva a scapito degli ambienti alluvionali, che hanno perso il loro carattere originario evolvendo verso formazioni più stabili ed ecologicamente meno interessanti.
Gli effetti erosivi si concentrano quindi esclusivamente lungo sponda sinistra.
La presenza del muro è in contrasto con le finalità naturalistiche della zona e con gli obiettivi di protezione.

Figura 10: Muro d'argine in sponda destra

Il 1. gennaio 2011 sono entrate in vigore le modifiche alla Legge sulla protezione delle acque (LPAc) costituenti la risposta del Parlamento federale all'iniziativa Acqua viva, volta al recupero degli ecosistemi acquatici compromessi. Uno dei punti salienti dei nuovi disposti normativi riguarda la rivitalizzazione delle acque (art. 38a).
In ottemperanza alle disposizioni LPAc, il Cantone ha procedendo alla pianificazione delle misure di rivitalizzazione, individuando le tratte di corsi d'acqua caratterizzate da deficit ecomorfologici[1] e proponendo interventi volti al recupero delle funzioni naturali delle acque. La tratta terminale dalla Magliasina è risultata prioritaria nell'ambito del processo di rinaturazione delle acque.

[1] Il termine ecomorfologia comprende tutte le specificità strutturali di un corso d'acqua (del fondo, delle sponde e del letto) nonché la sua interconnessione

4.2.3 Gestione intensiva del bosco in sponda destra

Il bosco della sponda destra è gestito in maniera intensiva con la sistematica eliminazione della vegetazione arbustiva del sottobosco e la conseguente creazione di una struttura a parco (assenza dello strato arbustivo).
Sebbene una struttura aperta del sottobosco favorisca alcune specie di uccelli, tale gestione elimina gran parte dei rifugi per la piccola e media fauna e limita dunque la funzionalità ecologica della foresta.
Il taglio sistematico e frequente del sottobosco, unitamente all'abbandono sul terreno dello spoglio in modo diffuso, ha inoltre contribuito in modo determinante alla diffusione del Poligono del Giappone, che su vaste superfici costituisce ormai popolamenti monospecifici la cui eradicazione appare assai problematica.

Figura 11: Gestione forestale a parco

È quindi opportuno assicurare una gestione naturalistica del bosco, prestando particolare attenzione al contenimento delle specie infestanti.

4.2.4 Chiusura della sponda destra

L'intera zona Pradone è recintata. In particolare la rete metallica posata lungo l'argine del fiume limita notevolmente i collegamenti ecologici all'interno della zona protetta, mentre l'intera area boschiva risulta inaccessibile, in violazione dell'art. 699 del Codice civile svizzero e dell'art. 14 della Legge federale sulle foreste. La funzione di svago è dunque inesistente, mente il reticolo ecologico risulta perturbato per quanto riguarda gli spostamenti della fauna.

Figura 12: Recinzione della sponda destra

4.2.5 Presenza di neofite invasive

Si riscontra una presenza significativa di specie vegetali neofite e quindi estranee all'ambiente naturale, tra le quali: *Ambrosia artemisiifolia, Impatiens glandulifera, Reynoutria japonica, Acer negundo, Ailanthus altissima, Buddleja davidii, Phytolacca americana, Polygonum nepalense, Quercus rubra, Robinia pseudacacia.* Le prime tre, in particolare, sono incluse nell'allegato 2 (organismi alloctoni invasivi vietati) dell'Ordinanza federale sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) del 10 settembre 2008[2], poiché possono causare danni a livello di biodiversità, di salute pubblica e di economia.

Figura 13: Nucleo di Poligono del Giappone

Particolare preoccupazione desta la presenza, in tutti gli ambienti della foce (nei prati, nel bosco, lungo le strade e nel greto del fiume) di nuclei più o meno vigorosi di Poligono del Giappone (R*eynoutria japonica*). Si tratta di una specie originaria dell'Estremo Oriente, estremamente resistente, che inibisce la crescita di altre piante. Grazie a queste sue caratteristiche forma dei nuclei monospecifici che col tempo tendono ad allargarsi, riducendo la biodiversità degli ambienti nei quali si insedia. La veloce diffusione vegetativa impone particolare cautela in caso di scavi e rimozione di terra contenente i rizomi della pianta, nonché in occasione di interventi di sfalcio. Ogni singolo frammento di rizoma o di fusto aereo è infatti in grado di germinare e di dare origine ad una nuova pianta, favorendo la propagazione e la formazione di nuovi nuclei. Per tutelare gli ambienti pregiati della foce, un'ulteriore diffusione di questa specie deve essere inibita.

Il contenimento e l'eliminazione delle specie vegetali alloctone in generale costituisce un obiettivo da perseguire.

4.2.6 Captazioni

Come evidenziato al capitolo 3.2.3 il comparto della foce è parte integrante di un'area di protezione delle acque sotterranee e costituisce un'area di riserva (No. 10) in grado di garantire un'alimentazione in acqua potabile di 20'000 l/min. Le captazioni già concessionate sono di 9'000 l/min per l'Acquedotto intercomunale Caslano-Magliaso-Ponte Tresa-Pura e di 7'000 l/min a favore del comune di Collina d'Oro, per un totale di 16'000 l/min. Anche il Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI) del Malcantone, adottato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006, considera la riserva No. 10 come fonte di approvvigionamento per i comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura, oltre che Collina d'Oro nell'ambito dell'omonimo PCAI.
Un maggiore utilizzo futuro a garanzia di un corretto approvvigionamento non è da escludere, considerato anche che sui pozzi delle Gerre di Croglio (inseriti anch'essi nel PCAI del Malcantone) incombe una frana di vaste proporzioni che potrebbe comprometterne lo sfruttamento.

[2] RS 814.911

5. Obiettivi della protezione

5.1 Obiettivi generali

L'analisi delle peculiarità e delle funzioni che contraddistinguono la foce, nonché dei conflitti presenti tra le diverse funzioni, consentono di definire i seguenti obiettivi di carattere generale:

A. Proteggere e valorizzare gli ambienti pregiati, migliorare la loro funzionalità ecologica e garantire la sopravvivenza delle specie rare e protette.
B. Promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti.
C. Divulgare i valori della zona protetta.

Questi obiettivi generali definiscono le priorità di protezione e le tematiche principali per tutelare e valorizzare la zona protetta.

5.2 Obiettivi specifici

Gli obiettivi di carattere generale si traducono in una serie di obiettivi specifici che forniscono le indicazioni necessarie per definire le opportune zone con diversi gradi di protezione, le relative norme di attuazione e un elenco di misure concrete di intervento e di gestione della zona protetta. Gli obiettivi specifici sono i seguenti (tra parentesi è indicato l'obiettivo generale al quale fanno riferimento):

1. conservare e sviluppare la flora e la fauna indigene tipiche delle zone golenali e umide e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza, garantendo lo svolgimento del loro ciclo vitale (Obiettivo generale A);
2. conservare il mosaico di ambienti e aumentare la ricchezza strutturale dell'area forestale (Obiettivo generale A);
3. mantenere i corridoi ecologici e favorire la connettività laddove i collegamenti sono interrotti (Obiettivo generale A);
4. conservare e favorire la dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali, nonché l'evoluzione naturale delle caratteristiche geomorfologiche del delta (Obiettivo generale A);
5. arrestare l'espansione delle specie infestanti (Obiettivo generale A);
6. favorire le attività di svago estensive in sintonia con i valori ecologico-naturalistici (Obiettivo generale B);
7. adeguare le attività agricole e forestali alle esigenze di protezione della natura e del paesaggio (Obiettivo generale B);
8. informare la popolazione sull'importante valore della zona della foce (Obiettivo generale C).

6. Provvedimenti di protezione

6.1 Le zone di protezione

Per raggiungere gli obiettivi di tutela si definiscono le seguenti zone di protezione (tra parentesi è indicato il numero dell'obiettivo specifico al quale fanno riferimento):

- Zona nucleo (ZP1): include l'area forestale, gli stagni, le rive del lago Ceresio e il fiume Magliasina (Obiettivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

- Zona cuscinetto (ZP2): comprende le superfici circostanti la zona di protezione, caratterizzate da un paesaggio diversificato con elementi di pregio naturalistico e paesaggistico e da uno sfruttamento estensivo, nonché l'accesso e il piazzale sterrato a nord (Obiettivi 6 e 7).

Per la rappresentazione cartografica delle zone di protezione si rimanda al *Piano delle zone di protezione*.

6.2 Elenco dei mappali interessati

Zona nucleo:
- 856, 1241 (sponda sinistra zona Bosconi, proprietà pubblica)
- 857 (sponda destra zona Pradone, proprietà privata)
- 733 (fiume e foce, demanio cantonale)
- 913 (lago, demanio cantonale)

Zona cuscinetto:
- 856, 1241 (sponda sinistra zona Bosconi, proprietà pubblica)
- 857 (sponda destra zona Pradone, proprietà privata)
- 899 (sponda sinistra, proprietà pubblica)

6.3 Misure e interventi prioritari

6.3.1 Aspetti generali

Le misure proposte di seguito sono volte al mantenimento del valore ecologico e naturalistico della zona protetta, tutelando gli ambienti più delicati e indirizzando le attività di svago su percorsi e in aree non conflittuali. Nel contempo si prevede la valorizzazione della sponda destra, attraverso il ripristino mirato della dinamica fluviale e l'estensificazione della gestione dell'area boschiva. Infine, particolare attenzione viene rivolta al contenimento delle specie esotiche infestanti. Gli interventi previsti sono indicati nel *Piano delle misure e degli interventi*.

6.3.2 Aree ad accesso regolato (Obiettivi 1, 2, 6)

Al fine di tutelare gli ambienti più delicati e sensibili è prevista l'istituzione di due aree ad accesso regolato, come indicato nel *Piano delle misure e degli interventi*:

- il bosco umido della sponda sinistra compreso tra il lago e la pista esistente (zona Bosconi);
- le rive lacustri naturali - spesso caratterizzate dalla presenza di canneti - presenti presso il comparto della sponda destra (zona Pradone).

Le zone ad accesso regolato sono delimitate da staccionate o segnalate da tronchetti indicatori. L'accesso a tali comparti è consentito esclusivamente lungo i sentieri designati.

Presso il bosco umido in zona Bosconi un sentiero segnalato consentirà l'accesso al comparto e condurrà ad una piattaforma di osservazione che permetterà ai visitatori di affacciarsi sulle lanche esistenti, in modo tale da avvicinarli in modo poco invasivo ai particolari contenuti naturalistici. La restante rete di sentieri verrà abbandonata al rimboschimento naturale.

Per le sponde lacustri in zona Pradone la misura di traduce di fatto in un divieto di accesso, poiché nessun sentiero autorizzato percorre tale settore.

6.3.3 Fruizione, sentieri e parcheggi (Obiettivi 1, 2, 6)

L'accesso non subisce ulteriori restrizioni nei restanti settori esterni alle aree ad accesso regolato. Presso la zona dinamica del greto sono in particolare consentiti la balneazione e l'accesso all'acqua. Il fruitore verrà invitato, attraverso cartellonistica, ad utilizzare i sentieri e i percorsi predefiniti.

Il DP recepisce il tracciato della passeggiata codificato dal PR, che prevede di collegare il lido con la sponda sinistra e la realizzazione di un ponticello sulla Magliasina. Tale percorso avrà un calibro contenuto e un fondo sterrato attraverso la zona Pradone, fino al ponticello sulla Magliasina. Da qui al posteggio in zona Bosconi è prevista per contro la realizzazione di una passeggiata di calibro 2.5 m, con fondo in calcestre o terra stabilizzata e bordure in legno di castagno. Questa tipologia di passeggiata verrà riproposta anche lungo l'attuale pista che costeggia l'area agricola del Pradone. Questo tracciato - non previsto a PR – garantisce, rispetto al sentiero, l'accesso a tutte le categorie di utenti e canalizza i fruitori verso un settore meno sensibile della zona protetta.
È esclusa qualsiasi ulteriore infrastrutturazione dei tracciati, così come qualsiasi tipologia di illuminazione.

Le attività moleste legate allo svago - come i raduni e gli eventi in grado di attrarre un ingente numero di persone - così come l'abbandono di rifiuti, l'accensione di fuochi e i cani in libertà, sono vietati.

Le modalità di utilizzazione del parcheggio sterrato di Via Bosconi (P11 secondo il PR), devono essere riviste in collaborazione con il Comune. In particolare deve essere valutata l'opportunità di regolare l'accesso mediante barriera, al fine di prevenire l'accesso durante le ore notturne.

La pesca è praticabile nei termini definiti dalle relative basi legali e in ottemperanza al DP.

Presso i principali accessi verranno posati dei cartelli informativi con indicazione dei contenuti e delle regole di comportamento.

Recependo l'interesse del Comune, che desidera valorizzare dal profilo del pubblico svago la parte prativa del mappale 856 RFD in località Bosconi, è ammessa su questa superficie la realizzazione di infrastrutture leggere legate allo svago estensivo, nonché lo svolgimento di attività ricreative poco moleste.

6.3.4 Recinzioni (Obiettivi 1, 3, 6)

Le recinzioni presenti in zona Boscone - sia lungo il confine tra il bosco e la zona agricola, sia lungo il margine della particella 899 RFD - saranno eliminate, tranne lungo il confine con il piazzale sterrato dove è ammissibile la posa di una recinzione semplice permeabile alla fauna o di una staccionata.
Come definito al capitolo 6.3.2 verranno posate delle staccionate lungo il limite delle aree ad accesso regolato, al fine di sottolineare la necessità di rispettare il tracciato dei sentieri segnalati per preservare i valori presenti. Nella parte di greto prospicente al lago verranno invece posati unicamente dei tronchetti indicatori, che segnaleranno il limite della zona ad accesso regolato.

La rete metallica esistente lungo la sponda destra del fiume dovrà essere smantellata, al più tardi contestualmente alla realizzazione delle misure di rivitalizzazione (vedi capitolo 6.4.2).

6.3.5 Approvvigionamento idrico (Obiettivi 1, 2, 4)

Un ipotetico futuro aumento della concessione di emungimento presso l'area di riserva delle acque sotterranee (No. 10) potrebbe avere delle ripercussioni sulla soggiacenza della falda e di riflesso sulle comunità animali e vegetali presenti presso la foce. Considerato l'interesse pubblico costituito dall'approvvigionamento in acqua potabile, il presente Decreto di protezione am-

mette l'utilizzazione delle acque sotterranee destinate a tale scopo. Esso deve tuttavia avvenire in modo tale da non influenzare negativamente i comparti più interdipendenti dalle condizioni di igrofilia del suolo, affinché le caratteristiche edafiche, che sono all'origine della biodiversità e del valore naturalistico della zona, vengano conservate.
A tale scopo, un'eventuale nuova concessione di sfruttamento delle acque di falda dovrà essere pianificata e realizzata statuendo, attraverso la definizione dei coni di abbassamento della falda, un'ubicazione non conflittuale con i contenuti naturalistici presenti. Il dimensionamento e la nuova concessione per la captazione idrica dovranno quindi tenere in debita considerazione il rispetto delle aree particolarmente sensibili ai mutamenti del livello dell'acquifero.
In questo modo sarà possibile consentire il prelievo di acqua di falda per uso potabile nel rispetto dei contenuti naturalistici della zona protetta.

6.3.6 Divieto di caccia (Obiettivo 1, 2, 6)

In accordo con la Federazione cacciatori ticinesi, al fine di preservare la tranquillità del sito e conservare il valore naturalistico della zona, viene esclusa la caccia all'interno dell'intera area protetta. La bandita di caccia cantonale della foce della Magliasina (n. 17) è stata istituita attraverso il Decreto sulle bandite di caccia 2015/2020 del 25 febbraio 2015[3].

6.3.7 Strutture di fruizione e divulgazione (Obiettivi 6, 8)

Come già evidenziato, la funzione di svago sarà indirizzata in aree e su percorsi non conflittuali con le finalità di protezione della natura. Inoltre è essenziale promuovere la conoscenza di questi valori al fine di responsabilizzare l'utenza. Per questo motivo si prevede la realizzazione di una piattaforma di osservazione all'interno del bosco umido della sponda sinistra e la posa pannelli informativi presso gli ingressi.

6.4 Interventi di valorizzazione e gestione corrente

6.4.1 Gestione forestale (Obiettivi 1, 2, 5, 7)

In generale la funzione prioritaria dei comparti boschivi all'interno della zona protetta è quella naturalistica. Qualsiasi intervento silvicolturale deve quindi essere eseguito attraverso i principi della gestione naturalistica, avere quale obiettivo la valorizzazione delle componenti naturali boschive a favore della biodiversità ed essere conforme alla Scheda 6 (*Boschi golenali*) del *Concetto per la protezione, la promozione e la valorizzazione della biodiversità nel bosco ticinese*[4] (Allegato 1 del Piano forestale cantonale). Per contro gli sfruttamenti prettamente di produzione sono contrari agli obiettivi del DP.

Per quanto riguarda la gestione forestale in zona Bosconi, si prevede, nei limiti dettati dalla sicurezza, di promuovere l'evoluzione naturale del bosco golenale di Ontano nero e Salice tra la pista di accesso e la riva del lago, mentre il bosco a monte della pista dovrà gestito con criteri di selvicoltura naturalistica (eliminazione specie esotiche, miglioramento della diversità strutturale del bosco.

Per il bosco in zona Pradone, si rende necessaria una modifica del tipo di gestione praticata, al fine di promuovere la sua funzione naturalistica e di contenere l'espansione di specie vegetali neofite invasive. Non è esclusa la gestione a parco di alcuni settori, tuttavia la ricostituzione del sottobosco appare opportuna al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione precedentemente definiti. La definizione delle vocazioni dei vari settori e delle modalità di gestione dovrà essere oggetto di approfondimenti.

[3] FU n. 017/2015 del 03.03.2015
[4] Sezione forestale e Ufficio della natura e del paesaggio (2012)

6.4.2 Rinaturazione della sponda destra (Obiettivi 1, 2, 4, 5)

Al fine di ripristinare la dinamica naturale delle acque e di favorire i collegamenti ecologici, si intende eliminare il muro esistente in sponda destra su tutta la sua lunghezza, dal ponte alla foce. Tale principio dovrà essere sviluppato attraverso verifiche idrauliche che permettano di coniugare gli aspetti naturalistici e quelli di sicurezza. Nella tratta terminale l'obiettivo è quello di ripristinare totalmente la dinamica alluvionale della foce.
L'intervento permetterà anche di asportare e smaltire correttamente il materiale contenente rizomi di Poligono del Giappone e di limitarne quindi la propagazione lungo l'asse fluviale.

6.4.3 Eliminazione della costruzione presso la foce (Obiettivo 4)

Si prevede la demolizione della piccola costruzione presente presso la foce in sponda destra, al fine di consentire al fiume di esprimere al meglio la sua dinamica alluvionale e di rimodellare liberamente l'area.

6.4.4 Lotta alle neofite invasive (Obiettivi 1, 2)

Dovranno essere adottate efficaci misure di contenimento, subordinatamente di eradicazione, delle specie vegetali esotiche invasive. In generale l'intento è quello di procedere con interventi di sfalcio e/o estirpazione ripetuti, selettivi e mirati, che indeboliscano tali essenze.
La lotta al Poligono del Giappone è da ritenersi prioritaria e merita particolare attenzione. Le modalità di intervento devono attenersi al documento "*Lotta al Poligono del Giappone (Reynoutria spp.) alla foce della Magliasina*" (Oikos 2000, 2012), allestito su mandato del Comune di Caslano.

Per le piante ad alto fusto si procederà attraverso una selezione negativa delle specie indesiderate nell'ambito della gestione forestale.

6.4.5 Zone cuscinetto e attività agricola (Obiettivi 2, 3, 5, 7)

L'obiettivo minimo è quello di raggiungere una gestione di prati sfruttati in modo poco intensivo secondo l'Allegato 4, Capitolo 2 dell'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD). In questo senso il pascolo autunnale, ammesso secondo l'Allegato 4, Capitolo 1.1.3 OPD, non deve compromettere la cotica erbosa, mentre il foraggiamento è escluso. Il pascolo in foresta è vietato.
Lungo i margini del bosco viene predisposta una fascia tampone di almeno 3 metri di larghezza (Allegato 1 numero 9 OPD), mentre all'interno dello spazio riservato alle acque ai sensi dell'art. 41a OPAc valgono i disposti di sfruttamento estensivo statuiti dall'art. 41c OPAc.
L'estensificazione della gestione, se praticata da un'azienda agricola, permette di accedere ai contributi previsti dall'OPD per le superfici di compensazione ecologica.

7. Monitoraggi e studi

Il successo delle misure di protezione andrà verificato mediante monitoraggio ed eventuali studi specifici, in particolare per quanto riguarda l'efficacia delle misure di canalizzazione della fruizione, nonché l'estensione delle superfici a canneto e dei nuclei di Poligono del Giappone.

8. Competenze e sorveglianza

L'attuazione e il coordinamento del Decreto, la pianificazione e la realizzazione degli interventi proposti sono di competenza cantonale.
Gli oneri che ne derivano vengono assunti dalla Confederazione e dal Cantone. Il Comune o altri enti possono contribuire al loro finanziamento. In generale la loro partecipazione è però limitata al finanziamento d'interventi legati ad interessi non direttamente necessari ai fini della protezione, come ad esempio la realizzazione della passeggiata.

La sorveglianza dell'area protetta è svolta dal Comune e dal Cantone che si avvale della collaborazione dei forestali, dei guardacaccia, dei guardapesca e delle guardie della natura.

Il controllo regolare delle attività che si svolgono presso la foce assume carattere determinante al fine di coniugare le attività di svago con le esigenze di tutela e di perseguire gli obiettivi di conservazione. La collaborazione del Comune sul fronte della sorveglianza e della sensibilizzazione e risulta pertanto indispensabile.
In questo senso il DP pone le prerogative per una sorveglianza minima, che non esclude la possibilità di istituire sistemi di controllo più articolati in accordo con gli enti locali.

Bellinzona, 15 febbraio 2016

9. Bibliografia

BLOCH, ROUSSETTE, CASALE SA, 2003. Piano di gestione forestale periodo 2004-2013 - Bosconi di Caslano (pianificazione degli interventi per il decennio 2004-2013). Agno

ECOCONTROL SA, 1991. Comune di Caslano - Particella 857 - Rilievo delle componenti naturali. Locarno

ECOCONTROL SA, 1994. Comune di Caslano – Progetto Nuovo centro balneare – Perizia naturalistica. Locarno

GONSETH, MONNERAT 2002. Lista rossa delle libellule minacciati in Svizzera. UFAFP. Berna

KELLER et al., 2005. Lista rossa degli uccelli nidificanti minacciati in Svizzera. UFAFP. Berna

MONNEY, MEYER, 2005. Lista rossa dei rettili minacciati in Svizzera. UFAFP. Berna

MOSER et al., 2002. Lista rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera. UFAFP. Berna

MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE (MCSN), 1994. Collezione exiccata. Lugano

OIKOS 2000, 2012. Lotta al Poligono del Giappone (*Reynoutria spp.*) alla foce della Magliasina. Comune di Caslano.

RÖMER, 1994. Collezione privata. Caslano

SCHMIDT, ZUMBACH, 2005. Lista rossa degli anfibi minacciati in Svizzera. UFAFP. Berna

SEZIONE FORESTALE CANTONALE, 1994. Piano di gestione Bosconi di Caslano (pianificazione degli interventi per il decennio 1994-2003). Bellinzona

UFAEG, 2003. (Ufficio federale delle acque e della geologia). Annuario idrologico della Svizzera. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Berna

UFAFP, 1998. Concept de gestion des forêts alluviales. Environnement pratique – Recommandations. Berna

LARDELLI, 1992. Atlante degli uccelli del Ticino in inverno. Ficedula

II

Norme di attuazione

II - NORME D'ATTUAZIONE

CAPITOLO 1 NORME GENERALI 2
Art. 1 Base legale 2
Art. 2 Competenze 2
Art. 3 Scopo 2
Art. 4 Componenti del Decreto di protezione 2

CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE 3
Art. 5 L'area protetta 3
Art. 6 La Zona nucleo (ZP1) 3
Art. 7 La Zona cuscinetto (ZP2) 4
Art. 8 Gestione forestale 4
Art. 9 Approvvigionamento idrico 5
Art. 10 Interventi straordinari 5
Art. 11 Interventi di gestione naturalistica 5
Art. 12 Contratti di gestione 5
Art. 13 Sorveglianza e controllo 5
Art. 14 Finanziamento e indennizzi 6
Art. 15 Diritto di espropriazione 6

CAPITOLO 3 NORME FINALI 6
Art. 16 Autorizzazioni 6
Art. 17 Deroghe 6
Art. 18 Contravvenzioni 6

CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Base legale

[1] Il Decreto di protezione della Foce della Magliasina (DP) è elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)[1], in particolare ai sensi degli articoli 13 e 14.

[2] L'area protetta della Foce della Magliasina è una Zona di protezione della natura ai sensi dell'art. 12 LCN.

[3] Il DP è lo strumento d'attuazione dell'Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992 (Ordinanza sulle zone golenali)[2].

Art. 2 Competenze

[1] Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP, in particolare dell'applicazione delle presenti norme.

[2] All'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione del DP.

Art. 3 Scopo

[1] Scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici della Foce della Magliasina, per assicurare a lungo termine le sue caratteristiche di foce naturale e le sue funzioni ecologiche.

[2] In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:

a. conservare e sviluppare la flora e la fauna indigene tipiche delle zone golenali e umide, nonché gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza, garantendo lo svolgimento del loro ciclo vitale;
b. conservare il mosaico di ambienti e aumentare la ricchezza strutturale dell'area forestale;
c. garantire i collegamenti ecologici;
d. conservare e favorire la dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali, nonché l'evoluzione naturale delle caratteristiche geomorfologiche del delta;
e. contenere l'espansione delle specie invasive;
f. favorire le attività di svago estensive in sintonia con i valori ecologico-naturalistici;
g. adeguare le attività agricole e forestali alle esigenze di protezione della natura e del paesaggio;
h. informare e sensibilizzare la popolazione sull'importanza dei valori presenti.

Art. 4 Componenti del Decreto di protezione

[1] Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:
  a. Norme d'attuazione;
  b. Piano delle zone di protezione;
  c. Piano delle misure e degli interventi.

[2] Il DP si compone dei seguenti documenti informativi:
  a. Rapporto esplicativo;
  b. Piano dei rilievi;
  c. Allegati.

[1] BU 2002, 61
[2] RS 451.31

CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

Art. 5 L'area protetta

[1] L'area protetta della Foce della Magliasina è composta dalle seguenti zone di protezione:

a. la Zona nucleo (ZP1);
b. la Zona cuscinetto (ZP2).

Art. 6 La Zona nucleo (ZP1)

[1] Include l'area forestale, gli stagni, le rive del lago e il fiume Magliasina.

[2] I contenuti naturali di questa zona sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella Zona nucleo devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e della fauna indigene e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; devono inoltre essere conservati il regime idrico naturale, quello dei sedimenti e le peculiarità geomorfologiche. Ogni utilizzazione deve essere finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo.

[3] Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità biologica del sito, in particolare:

a. l'accesso ai canneti e agli stagni, salvo sui sentieri segnalati;
b. l'attracco da lago;
c. le costruzioni, le installazioni, ad eccezione di quelle previste dal *Piano delle misure e degli interventi*, i depositi, anche temporanei, così come qualsiasi modifica della morfologia del terreno non riconducibile ad interventi di valorizzazione;
d. l'alterazione del regime idrico, in particolare i prosciugamenti, la creazione di drenaggi, l'immissione di acque di scarico, le estrazioni, la creazione di briglie e le arginature, fanno eccezione i disposti di cui agli artt. 9 e 17;
e. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi della Legge sui prodotti chimici del 15 dicembre 2000 (LPChim)[3] ad eccezione della lotta alle specie neofite in assenza di alternative ecologicamente preferibili e compatibilmente con il diritto federale;
f. la gestione agricola e il pascolo;
g. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
h. i dissodamenti;
i. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
j. la raccolta, lo sradicamento, il danneggiamento di ogni specie vegetale non riconducibile ad interventi di gestione o di lotta alle specie invasive;
k. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche, ad eccezione di quanto previsto dalla regolamentazione sulla pesca;
l. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici;
m. la caccia;
n. la circolazione veicolare salvo per motivi di interesse pubblico;
o. l'asfaltatura e l'impermeabilizzazione dei sentieri e degli accessi;
p. le attività di svago e ricreative moleste;
q. il campeggio, l'accensione di fuochi e l'abbandono di rifiuti;
r. l'illuminazione;
s. i cani in libertà.

[4] Le attività di svago sono consentite nel rispetto dei contenuti naturali presenti, in particolare l'accesso all'acqua per la balneazione è permesso esclusivamente dalla zona dinamica a greto nudo della foce.

[3] RS 813.1

[5] Le aree ad accesso regolato sono accessibili esclusivamente lungo i sentieri designati dal Piano delle misure e degli interventi, e segnalati sul posto.

Art. 7 La Zona cuscinetto (ZP2)

[1] Comprende le superfici circostanti la Zona di nucleo, caratterizzate da un paesaggio diversificato con elementi di pregio naturalistico e da uno sfruttamento estensivo, nonché l'accesso e il piazzale sterrato a nord. Ha lo scopo di garantire a lungo termine la funzionalità ecologica della zona protetta e il suo pregio naturalistico e paesaggistico.

[2] Gli elementi e le strutture di interesse naturalistico e paesaggistico, così come il carattere estensivo di questa zona, devono essere conservati.

[3] È ammessa al mappale 856 RFD la realizzazione di infrastrutture leggere legate allo svago estensivo, nonché lo svolgimento di attività ricreative poco moleste.

[4] Sono promosse la creazione di nuovi spazi vitali favorevoli alle specie animali e vegetali selvatiche, un'agricoltura estensiva, così come la rigenerazione di aree compromesse o impoverite dal profilo naturalistico e la lotta alle neofite infestanti.

[5] Nella zona cuscinetto sono vietate le attività che direttamente o indirettamente possono nuocere agli obiettivi di conservazione, in particolare:

a. nuove installazioni, costruzioni e strade, ad eccezione di quelle giustificate dal profilo agricolo, previste dal *Piano delle misure e degli interventi* o ammesse dall'art. 7 cpv. 3, e non contrarie agli obiettivi di protezione o il cui scopo è legato alla conservazione dei biotopi;
b. i cambiamenti d'utilizzazione, se contrari agli obiettivi di protezione;
c. le modifiche della morfologia del terreno, l'aratura del suolo, i depositi e gli scavi, se contrari agli obiettivi di protezione;
d. l'intensificazione della gestione agricola;
e. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione della zona protetta;
f. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
g. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche, ad eccezione di quanto previsto dalla regolamentazione sulla pesca;
h. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici;
i. la caccia;
j. l'asfaltatura e la pavimentazione delle strade, degli accessi e del piazzale esistenti;
k. le attività di svago e ricreative moleste;
l. l'abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi container;
m. l'illuminazione;
n. i cani in libertà.

[6] Di regola l'uso agricolo nella ZP2 deve essere di prato sfruttato in modo estensivo o poco intensivo, gestito secondo le modalità stabilite dall'OPD[4]. Il pascolo autunnale non deve compromettere la cotica erbosa. Il foraggiamento è vietato.

Art. 8 Gestione forestale

[1] All'interno dei comparti forestali, la funzione naturalistica del bosco è preminente su qualsiasi altra forma di utilizzazione.

[2] Qualsiasi intervento selvicolturale deve essere conforme agli scopi di protezione, perseguire obiettivi di valorizzazione naturalistica ed essere eseguito secondo i criteri della silvicoltura naturalistica.

[4] RS 910.13 (modifiche del 23 ottobre 2013)

[3] Sono vietati gli sfruttamenti prettamente di produzione, così come la selezione di specie alloctone e la formazione di piantagioni.

Art. 9 Approvvigionamento idrico

[1] Il regime idrico della Zona protetta non deve essere modificato in modo tale da risultare penalizzante per l'ambiente golenale. I quantitativi di potenzialità di concessione di 20'000 l/min, come statuiti dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione dell'Area di riserva idrica N. 10 di Caslano-Magliaso, sono comunque garantiti.

[2] Nuove captazioni sono possibili solo per l'approvvigionamento in acqua potabile.

[3] Le nuove captazioni d'acqua sotterranea devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti disposti:

a. L'ubicazione di eventuali nuovi pozzi deve essere definita anche in funzione dei contenuti naturalistici presenti, evitando in particolare l'abbassamento del livello della falda all'interno di comparti caratterizzati dalla presenza di organismi sensibili ai mutamenti del grado di igrofilia del suolo, segnatamente: il bosco umido e il sito di riproduzione di anfibi situato in sponda sinistra;
b. L'entità di nuove concessioni oltre i quantitativi di 20'000 l/min e il dimensionamento degli impianti devono essere tali da non influenzare negativamente le biocenosi presenti.

Art. 10 Interventi straordinari

[1] Interventi urgenti a seguito di eventi alluvionali eccezionali devono essere coordinati con gli scopi del DP.

[2] È fatto obbligo di ripristino a carico degli esecutori per interventi non giustificati e pregiudizievoli ai fini della protezione.

Art. 11 Interventi di gestione naturalistica

[1] Gli interventi di gestione naturalistica sono di regola pianificati e realizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.

[2] Previo accordo con l'Ufficio della natura e del paesaggio, gli interventi di gestione naturalistica possono essere realizzati dai proprietari o dai gestori.

[3] Proprietari e gestori sono in ogni caso tenuti a tollerare gli interventi di gestione naturalistica da parte del Cantone. Essi ne sono preventivamente informati.

Art. 12 Contratti di gestione

L'Ufficio della natura e del paesaggio può perseguire gli scopi di protezione tramite la stipulazione di contratti di gestione con i gestori e i proprietari.

Art. 13 Sorveglianza e controllo

[1] Il Comune di Caslano, i forestali, i guardacaccia, i guardapesca e le guardie della natura collaborano con l'Ufficio della natura e del paesaggio nel compito di sorveglianza dell'area protetta.

[2] All'Ufficio della natura e del paesaggio compete il controllo dell'area protetta allo scopo di seguirne l'evoluzione dal profilo floristico, faunistico, idrico, morfologico e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.

Art. 14 Finanziamento e indennizzi

[1] La Confederazione e il Cantone si assumono i costi derivanti dalla conservazione e dalla gestione naturalistica dell'area protetta, nonché da quelli relativi agli interventi d'esecuzione.

[2] La partecipazione del Comune di Caslano o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

[3] Gli agricoltori che stipulano un contratto di gestione con l'Ufficio della natura e del paesaggio vengono indennizzati in base a specifiche disposizioni del Dipartimento.

Art. 15 Diritto di espropriazione

Il Dipartimento può procedere in via espropriativa qualora l'attuazione del DP lo rendesse necessario. Per tutte le misure e gli interventi previsti dal DP è data la pubblica utilità.

CAPITOLO 3 NORME FINALI

Art. 16 Autorizzazioni

Per ogni intervento all'interno delle zone di protezione ZP1 e ZP2 va richiesta un'autorizzazione all'Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 17 Deroghe

[1] Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti direttamente legati all'ubicazione (per motivi di sicurezza idraulica e protezione contro le piene, di valorizzazione o scientifici) o ad un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale.

[2] Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento.

Art. 18 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle norme del presente DP sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN.

III

Rappresentazioni cartografiche

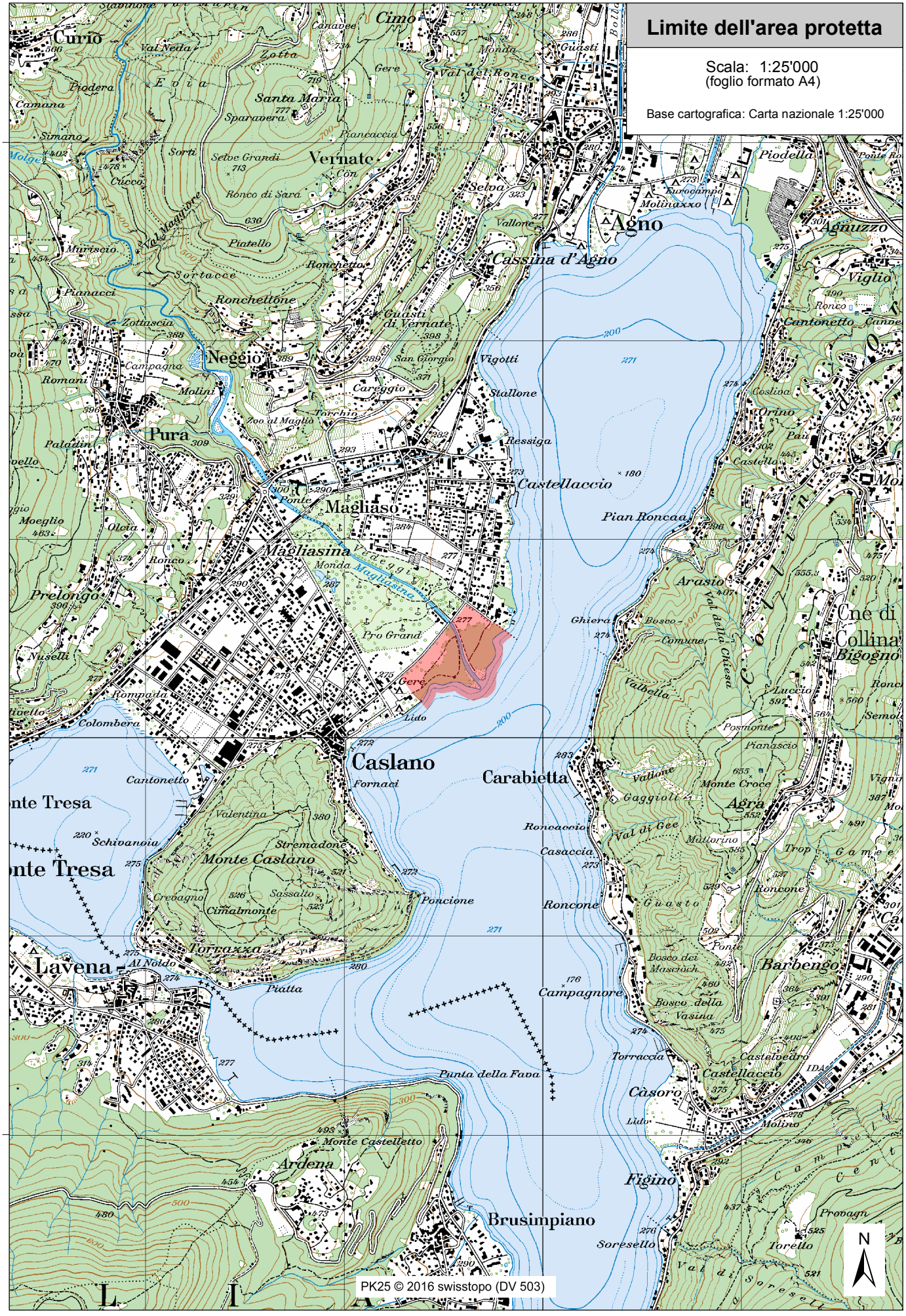
Limite dell'area protetta
Scala: 1:25'000
(foglio formato A4)
Base cartografica: Carta nazionale 1:25'000
95'000
90'000
Curio
Cimo
Vernate
Agno
Cassina d'Agno
Neggio
Pura
Magliaso
Magliasina
Caslano
Carabietta
Lavena
Monte Caslano
Ponte Tresa
Brusimpiano
Ardena
Figino
Barbengo
Agra
Arasio
Collina d'Oro
Càsoro
Punta della Fava
Campagnore
Ponte
Lido
PK25 © 2016 swisstopo (DV 503)
N

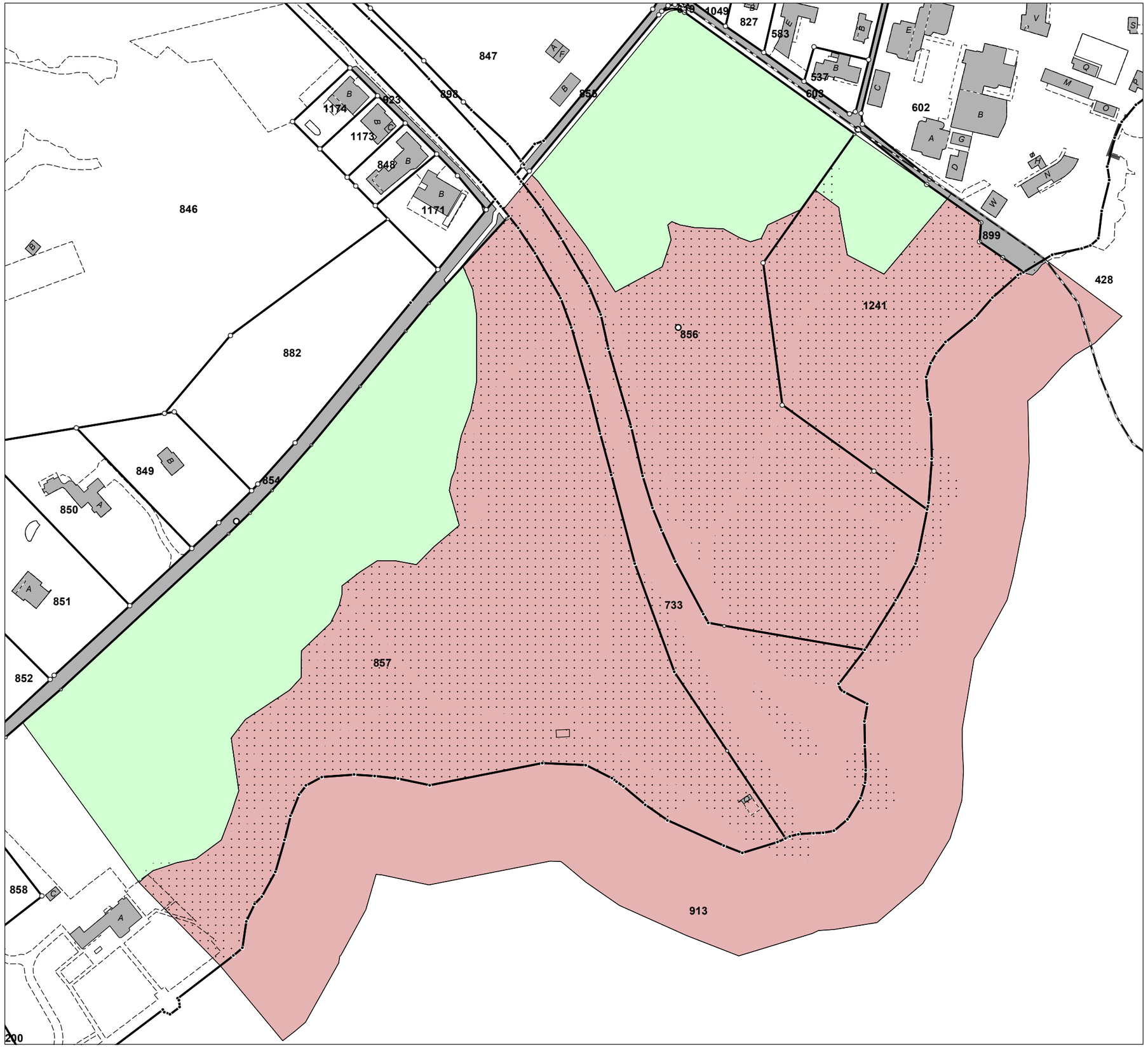

Piano delle zone di protezione

ZP1: zona nucleo

ZP2: zona cuscinetto

Scala: 1:2'000
(foglio formato A3)

Base cartografica: Particellare

Riprodotto con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998

0 25 50 100 metri

N

Piano delle misure e degli interventi

- Cartello area protetta
- Pali di segnalazione
- Piattaforma di osservazione
- Edificio da eliminare
- Posteggio
- Rinaturazione sponda ed eliminazione recinzione
- Passeggiata
- Sentiero
- Sentiero da sistemare
- Nuova recinzione
- Recinzione da sistemare
- Recinzione da eliminare
- Area ad accesso regolato
- Perimetro area protetta

Scala: 1:2'000
(foglio formato A3)

Base cartografica: particellare

Riprodotto con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998

0 25 50 100 metri

N

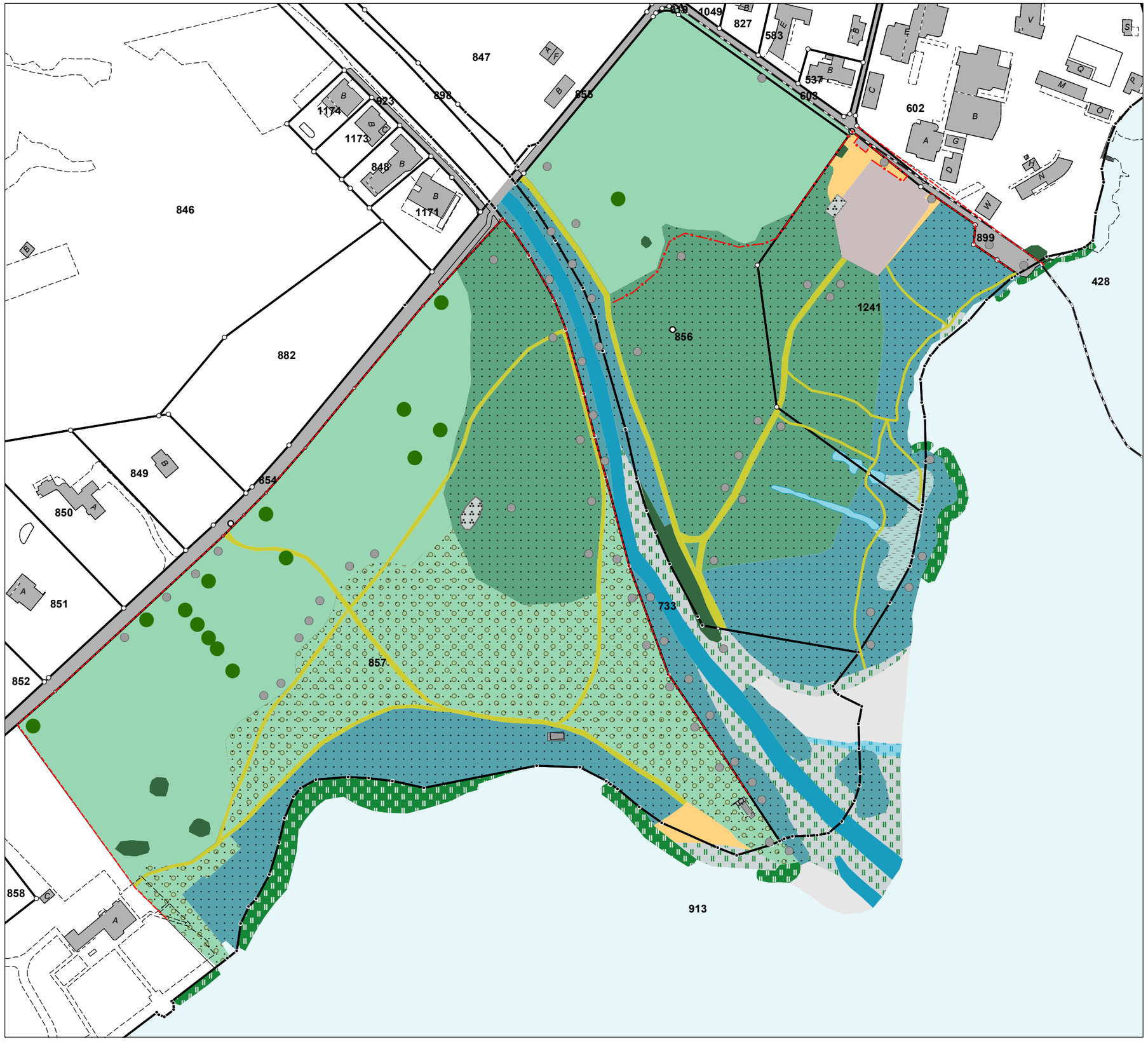

Piano dei rilievi

- Albero
- Presenza di infestanti
- Recinzione a fili
- Recinzione a maglie strette
- Strada/sentiero naturale
- Acque correnti
- Pozza
- Lago
- Paleoalveo
- Greto nudo
- Greto con vegetazione pioniera erbacea
- Palude
- Canneto
- Boschetto
- Bosco
- Bosco golenale o umido
- Prato boscato
- Prato o pascolo pingue
- Ambiente perturbato o ruderale
- Incolto erboso
- Edificio
- Strada
- Deposito

Scala: 1:2'000
(foglio formato A3)

Stato dei dati: marzo 2006

Base cartografica: particellare

Riprodotto con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998

N

0 25 50 100 metri

IV

Allegati

ALLEGATO A

INVENTARIO FEDERALE DELLE ZONE GOLENALI
D'IMPORTANZA NAZIONALE

Lokalität Localité Località Localitad	Caslano
Kanton(e) Canton(s) Cantone(i) Chantun(s)	TI
Gemeinde(n) Commune(s) Comune(i) Vischnanca(s)	Caslano, Magliaso
Gewässer Cours d'eau Corso d'aqua Uals	Lago di Lugano, Magliasina
Fläche Surface Superficie Surfatscha	8 ha
Höhenlage Altitude Altitudine Autezza	270 m
Objekttyp Type d'objet Tipo d'oggetto Tip d'object	Delta Delta Delta Delta
Aufnahme / Revision: Inscription / Révision: Iscrizione / Revisione: Inscripziun / Revisiun:	2003

Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung
Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale
Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale
Inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

Objekt
Objet
Oggetto
Object

367

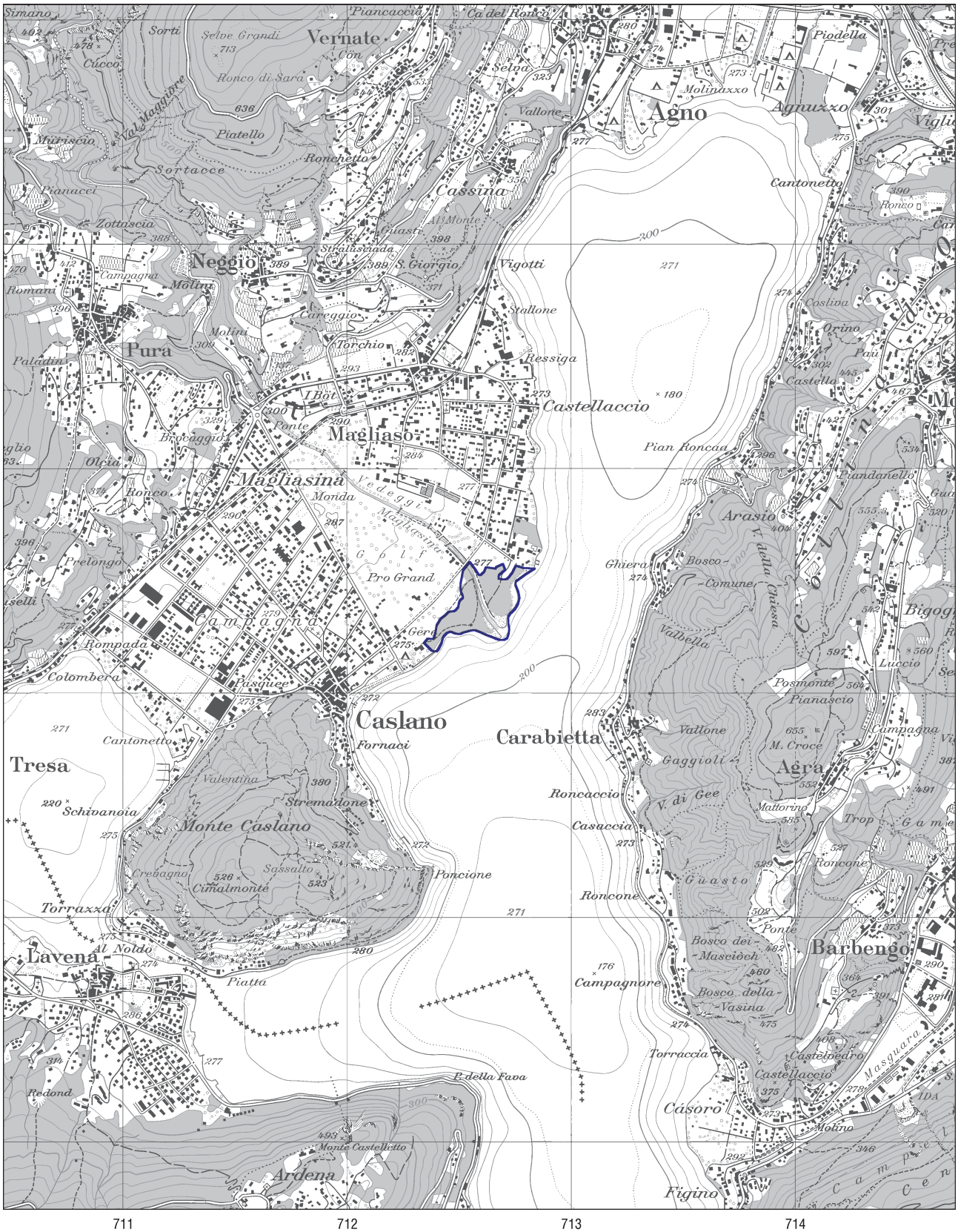

Dati digitali PK25, riprodotto con l'autorizzazione swisstopo (BA035209)
Frammento della CN 1:25000, foglio 1353

Iscrizione: 2003

ALLEGATO B

ORDINANZA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ZONE GOLENALI D'IMPORTANZA NAZIONALE

Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale

(Ordinanza sulle zone golenali)

del 28 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18*a* capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966[1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Inventario federale

L'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale (inventario delle zone golenali) comprende gli oggetti di cui all'allegato 1.

Art. 2 Descrizione degli oggetti

1 La descrizione degli oggetti è pubblicata separatamente. Essa è parte integrante della presente ordinanza, quale allegato 2.

2 La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale, UFAM)[2] e presso i Cantoni.[3] Questi ultimi designano i servizi interessati.

Art. 3 Delimitazione degli oggetti

1 I Cantoni, sentiti i proprietari fondiari e i gestori, stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Delimitano le zone cuscinetto sufficienti dal profilo ecologico, tenendo conto in particolare degli altri biotopi attigui.

2 Se non sono ancora stati definiti i tracciati di confine, l'autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l'accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che per tale accertamento esista un interesse degno di protezione.

RU **1992** 2080, **1993** 708

1 RS **451**

2 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo

3 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 15 gen. 2003 che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all'art. 18*a* LPN (RU **2003** 249).

Art. 4 Scopo della protezione

1 Gli oggetti devono essere conservati intatti. Le finalità di protezione includono segnatamente:

a. la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;

b. la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali;

c. la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche.[4]

2 Una deroga allo scopo della protezione è ammissibile soltanto per progetti direttamente legati all'ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell'acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione.

Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione

1 I Cantoni, dopo aver sentito i proprietari fondiari e i gestori, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per la conservazione degli oggetti. Nell'elaborazione di detti provvedimenti va attribuita particolare importanza alla salvaguardia ed alla promozione di un'utilizzazione agricola e forestale adeguata e sostenibile.[5]

2 In particolare essi vigilano affinché:

a. i piani e le prescrizioni, che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza;

b. le zone golenali con un regime delle acque e dei detriti totalmente o ampiamente intatti siano protette integralmente;

c. gli sfruttamenti esistenti e quelli nuovi, in particolare l'agricoltura e l'economia forestale, l'utilizzazione delle forze idriche e delle acque sotterranee, l'estrazione di ghiaia, la navigazione e l'utilizzazione a fini ricreativi compresa la pesca, siano conformi allo scopo della protezione;

d. sia incoraggiato lo sviluppo delle piante rare e minacciate e degli animali nonché della loro biocenosi;

e. la qualità dell'acqua e del suolo sia migliorata tramite una riduzione dell'apporto di sostanze nutritive e nocive.

3 Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche alle zone cuscinetto, sempre che lo scopo perseguito dalla protezione lo esiga.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU **2003** 4131).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU **2003** 4131).

Art. 6 Termine

1 I provvedimenti di cui all'articolo 3 capoverso 1 e all'articolo 5 devono essere adottati entro tre anni.

2 Per i Cantoni a debole e media capacità finanziaria, per i quali la protezione delle zone golenali costituisce un onere considerevole, il termine è di sei anni al massimo per gli oggetti la cui conservazione non sia minacciata. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni[6] designa questi Cantoni.

Art. 7 Protezione preventiva

I Cantoni, fintanto che non avranno adottato provvedimenti di protezione e di manutenzione, provvedono con provvedimenti urgenti appropriati affinché lo stato degli oggetti non peggiori.

Art. 8[7] Eliminazione dei danni

I Cantoni vigilano affinché i danni arrecati in particolare alla dinamica naturale del regime delle acque e dei detriti degli oggetti siano eliminati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l'occasione.

Art. 9 Obblighi della Confederazione

1 Nell'ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione nonché i suoi istituti e stabilimenti sono tenuti a conservare intatti gli oggetti secondo lo scopo della protezione.

2 Essi adottano i provvedimenti previsti dagli articoli 5, 7 e 8 per i quali sono competenti in virtù della pertinente legislazione federale speciale.

Art. 10 Resoconto

1 I Cantoni, fintanto che non avranno adottato i provvedimenti necessari secondo l'articolo 3 capoverso 1 e l'articolo 5, devono presentare alla fine di ogni anno all'Ufficio federale un rapporto sullo stato della protezione delle zone golenali nel loro territorio.

2 Essi indicano all'Ufficio federale al più tardi con il loro ultimo rapporto quali danni ai sensi dell'articolo 8 prevedono di eliminare ed entro quale termine.

Art. 11 Prestazioni della Confederazione

1 La Confederazione consiglia e appoggia i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

6 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU **2003** 4131).

2 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991[8] sulla protezione della natura e del paesaggio.[9]

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1992.

8 RS **451.1**

9 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

ALLEGATO C

INVENTARIO DEI SITI DI RIPRODUZIONE DI ANFIBI D'IMPORTANZA CANTONALE

TI206 Delta Magliasina

Comune/i: Caslano

Coordinate: 712700 / 92350

Altitudine: 270

Creazione scheda (data/autore): 19.07.1989 AV

Ultima revisione (data/autore): 17.05.2011 MIS

Estensione oggetto (ha): 11.78

Specie di anfibi censite:

Nome italiano	Nome latino	Dimensione popolazione	Ultima osservazione
Rana agile	Rana dalmatina	1	2011 MIS
Rana rossa	Rana temporaria	1	2011 TM
Rospo comune	Bufo bufo	1	1984 AB

Tipo acque:

pozza
lago

Importanza

Importanza cantonale per la presenza di tre specie di anfibi; tra queste il Rospo comune, ritenuto vulnerabile, e la Rana agile, ritenuta minacciata secondo la Lista Rossa elaborata dal KARCH. La tutela della Rana agile è considerata prioritaria a livello cantonale.

Descrizione oggetto

L'oggetto include due lanche di ca. 25 x 2 m e 35 x 2 m, dal regime idrico molto variabile. Le pozze sono situate in luogo ombreggiato in un'area boschiva e paludosa sulla sponda sinistra della Magliasina. L'oggetto include un tratto di sponda del Ceresio colonizzato da canneto, nonchè un tratto della Magliasina. Nel 2011 il perimetro è stato adattato ai limiti del decreto di protezione. Il delta della Magliasina è parzialmente occupato da bosco golenale ed è attraversato da sentieri. In alcune zone c'è una forte presenza di Poligono del Giappone. Verso sudest la riva è frequentata dai bagnanti.

Specie osservate: Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Carex elata, Phalaris arundinacea, Carex acutiformis, Alnus glutinosa, Salix alba, Fraxinus excelsior, Quercus sp.

Ambiente circostante

Verso nordovest l'oggetto è delimitato da prati, verso sudest dal lago e verso nordest e sudovest da insediamenti.

Misure di intervento - PRIORITARIO -

- creare nuovi specchi d'acqua
- incrementare il regime idrico
- gestione a mosaico per dare luce ad alcune tratte delle lanche
- lotta alle neofite invasive
- segnalare il sito con cartelli

Protetto da decreto ?
No

Protetto da PD ?
Si

Protetto da PR ?
Si

Riferimenti ad altri inventari

ZG_367

Foto del 01.04.2002:

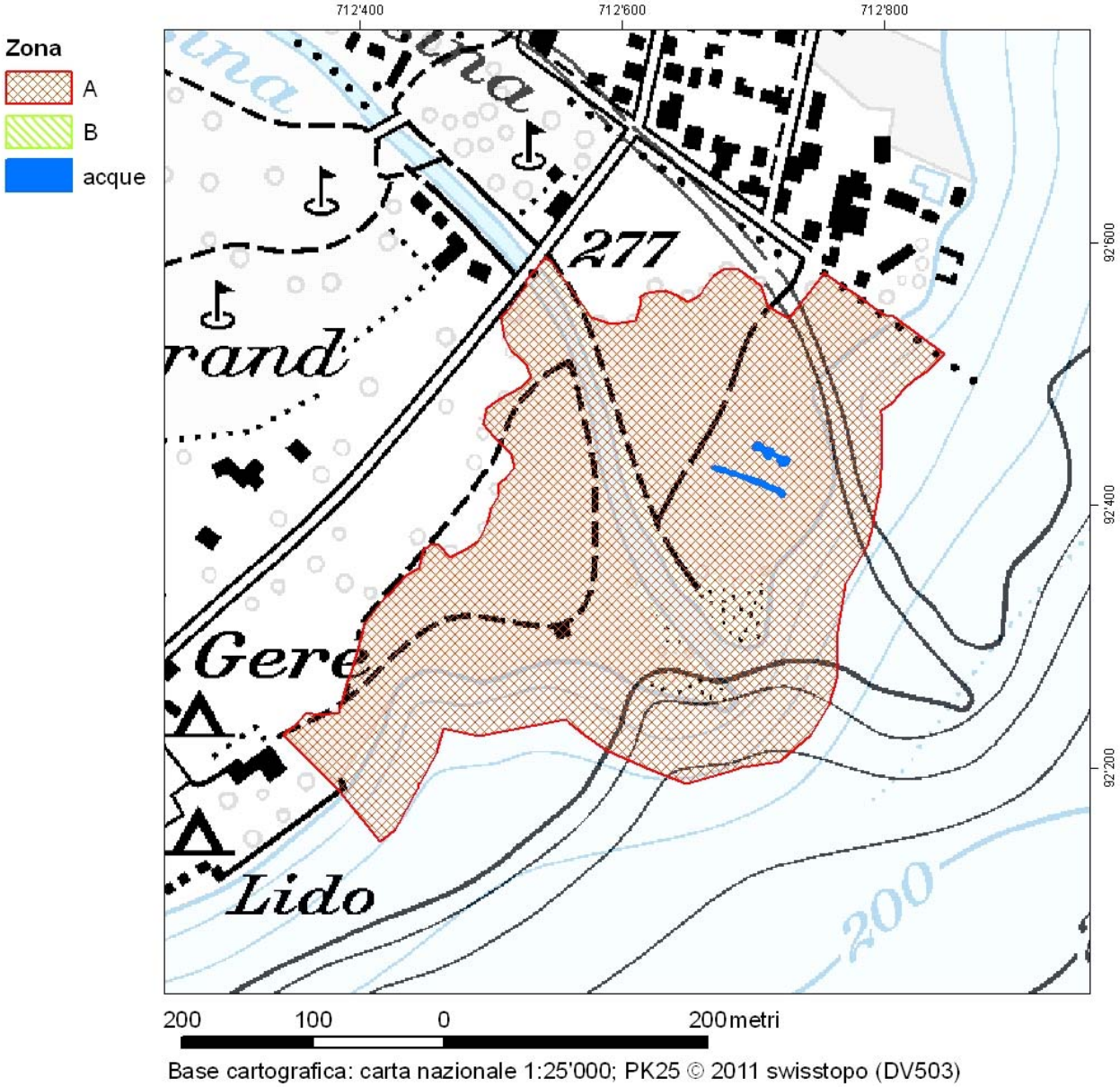

Base cartografica: carta nazionale 1:25'000; PK25 © 2011 swisstopo (DV503)